

COMUNE DI GIBELLINA

(Prov. di Trapani)

L.R. 22/86 - Regolamento per l'assistenza economica a lavoratori disoccupati da impiegare in attività socialmente utili.

Art. 1

Ai fini del superamento delle condizioni di bisogno di coloro che per qualsiasi motivo versano in condizioni di disagio economico, l'Amm.ne Com.le, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge reg.le 22/86, in alternativa all'assistenza economica straordinaria "una tantum", continuativa e temporanea, ed in armonia al programma annuale degli interventi e servizi predisposto ed approvato dal C.C., può utilizzare gli stessi in un attività lavorativa ridotta di:

- a) cura del verde pubblico;
- b) piccola manutenzione alle strutture pubbliche;
- c) custodia e pulizia presso strutture pubbliche;

Art. 2

Tale forma di assistenza denominata "Assistenza economica a lavoratori bisognosi disoccupati da impiegare in attività socialmente utili" si attua mediante l'erogazione di un contributo rapportato ad un attività lavorativa, senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 1 lett. a), b), c) del presente regolamento e per 4 ore giornaliere al massimo ed entro i limiti dello stanziamento di bilancio ex L.R. 22/86 - Art. 44;

### Art. 3

Il compenso orario è fissato in f. 5.000 e non è soggetto, in quanto intervento assistenziale, ad alcuna ritenuta fiscale e previdenziale;

### Art. 4

Gli aspiranti a tale tipo di assistenza devono produrre motivata domanda al Sindaco e corredarla di idonea documentazione a dimostrazione dello stato di disagio economico e dichiarandosi disponibili ad effettuare una delle attività lavorative previste all'art. 1;

### Art. 5

L'unico requisito richiesto è lo stato di bisogno economico;

### Art. 6

Il Sindaco accerta la veridicità dello stato di bisogno secondo i limiti di reddito previsti in normativa regionale.

Nel caso che le domande degli aspiranti siano tanto numerose da non poter essere tutte accolte per carenze finanziarie, verrà formata una graduatoria di esse tenendo conto, nell'ordine:

- 1) reddito;
- 2) carico familiare;
- 3) anzianità di disoccupazione;

### Art. 7

La G.M. previa adozione di formale atto deliberativo dispone l'ammissione al servizio assistenziale di cui all'art. 1 più

idoneo specificando le ore lavorative giornaliere, il periodo  
e l'importo totale dell'impegno finanziario;

**Art. 8**

Gli uffici competenti vigilano sull'esatto adempimento dell'at-  
tività lavorativa;

**Art. 9**

La determinazione della misura dell'assistenza economica da  
corrispondere mensilmente e, ove occorra, anticipatamente, è  
riservata all'ufficio servizi sociali per essere trasmessa,  
poi, all'organo deliberante per la sua approvazione e liqui-  
dazione.

